# PROVINCIA DI TERNI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE COMANDO CENTRALE

| Terni, 30 | )/03/200 | 9     |  |
|-----------|----------|-------|--|
| Prot. n°. |          |       |  |
| Tit       | . Cat    | Fasc. |  |

OGGETTO: Attivita' di controllo delle specie critiche. Norme di riferimento e chiarimenti.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### Art. 19 L. 157/92

Comma 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

#### Art. 28 L.R. 14/94

Comma 1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.

Comma 2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono disposti dall'Amministrazione provinciale competente. La Giunta regionale, qualora ravvisi la necessità dell'intervento, fissa un termine di 30 giorni entro il quale la Provincia deve provvedere.

### • Art. 2 L.R. 23/96

Comma 1. Al fine di realizzare un'efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e Terni provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o l'Osservatorio faunistico regionale o l'Università degli studi di Perugia, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, in particolare cinghiali, nutrie, corvidi e piccioni di città, è da ritenersi incompatibile e dannosa per l'ecosistema e la salute pubblica.

Comma 2. In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le Province predispongono piani di abbattimento finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.

Comma 3. I piani di abbattimento sono attuati dalle Province avvalendosi delle guardie venatorie, dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali purché muniti anch'essi di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori che si rendano disponibili.

### • Art. 11 L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette"

Comma 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
  - g) l'uso di fuochi all'aperto;
  - h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Comma 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

# • Art. 15 L.R. 9/95 "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette"

*Comma 4.* Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al precedente comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari precitate, si stabilisce:

- A) i divieti richiamati al *comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, si applicano tutti nelle zone A «Riserva integrale» ed in modo inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi al *comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* e salvo l'attività di ricerca scientifica autorizzata dal soggetto gestore;
- B) l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'Area naturale protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza.

#### ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Delibera di Giunta Provinciale n. 293 del 21/12/2006

"Gestione della specie cinghiale. Approvazione della proposta tecnica e linee di indirizzo a servizio ittico faunistico."

Delibera di Giunta Provinciale n.º 122 del 08/07/2008

"Gestione della specie cinghiale. Modifiche e integrazione alla delibera di G.P n.º 293/2006."

L'Amministrazione Provinciale di Terni nel 2003 ha inoltrato all'I.N.F.S. (oggi I.S.P.R.A.), per l'acquisizione del previsto parere obbligatorio, la "Proposta di gestione della specie cinghiale in Provincia di Terni". <u>Il Parere favorevole dell'I.N.F.S. è stato ottenuto con nota prot. n.º 6741/T-A23 del 04/09/2003.</u>

#### TECNICHE DI CONTROLLO

I metodi da attuare, anche in maniera congiunta, ai fini del contenimento vanno scelti in relazione ai periodi ed alle aree di intervento secondo i principi generali-guida di selettività, ridotto disturbo alle specie non bersaglio, efficacia, intesa come rapporto tra sforzo e risultato.

Di seguito vengono indicati i caratteri principali dei diversi metodi:

Cattura (recinti,trappole): è un sistema selettivo e non arreca disturbo alle altre componenti della zoocenosi. Può essere impiegato tutto l'anno. La sua efficacia è da porsi in relazione a diversi fattori quali: il numero di recinti o trappole per unità di superficie d'intervento; l'offerta alimentare in frutti spontanei e/o presenza di colture agrarie. I limiti sono rappresentati dai costi di realizzazione in numero adeguato alle esigenze del contenimento, dai limitati periodi di "catturabilità" del cinghiale e della possibilità di azioni di disturbo condotte da persone contrarie al loro uso.

**Abbattimento individuale:** (all'aspetto anche notturno con l'uso del faro; cerca, anche di notte con automezzo e faro a mano) sistema selettivo e di minimo disturbo per l'altra fauna selvatica non bersaglio. La sua efficacia è determinata soprattutto dal numero degli operatori e dalla loro abilità individuale. Può trovare impiego tutto l'anno.

**Girata:** viene eseguita con un cane limiere ed un conduttore insieme ad un massimo di 8 addetti alla posta. Consente una buona selettività e limitato disturbo alle altre componenti faunistiche.

Si presta ad essere usata come metodo per il contenimento, anche all'interno degli ambiti protetti.

Battuta senza/con braccata: è caratterizzata da scarsa selettività ed elevato disturbo alle altre componenti delle zoocenosi.

## INTERVENTI IN ZONA "NON VOCATA"

#### **OBIETTIVO**

In questa zona non è ammessa la presenza del cinghiale. Il controllo va attuato in maniera sistematica e continua nel corso dell'anno.

#### INTERVENTI IN ZONA "VOCATA"

#### **OBIETTIVO**

Mantenimento delle popolazioni di cinghiale ad una densità commisurata alle effettive capacità di carico ambientale e, comunque, di contenere i rischi per l'agricoltura.

#### TECNICHE DI CONTROLLO

Territorio a caccia programmata:

- □ Battuta/Braccata (limitata al periodo settembre gennaio).
- □ Abbattimento individuale, all'aspetto anche notturno con l'uso del faro.

|        | Cattura.  |
|--------|---|
| Ambi   | ti protetti: Oasi di protezione- Parchi naturali ed altre Aree naturali protette ai sensi della L.n.394/1991-Zone di ripopolamento e cattura - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica – Fondi chiusi – Aree Demaniali.      |
|        |   |
| _<br>_ | Abbattimento individuale, all'aspetto anche notturno con l'uso del faro.<br>Girata  |
|        | Cerca, anche di notte con automezzo e faro a mano.  |
| I meto | odi, da attuare anche in maniera congiunta, vanno scelti in relazione ai periodi ed alle aree di ento.  |
|        | terventi di controllo con i metodi previsti per gli ambiti protetti, sono estesi anche alle aree vieti temporanei di caccia, adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della L.R n. 14/1994.   |
|        | TEMPI   |
|        | l'anno. Negli ambiti protetti va attuata, in particolare, durante il periodo di caccia al cinghiale itare o contenere la funzione di rifugio e serbatoio svolto da tali zone.   |
| AZI    | INTERVENTI DI CONTROLLO NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE,<br>ENDE AGRI TURISTICO VENATORIE, CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI<br>LUNA SELVATICA, ZONE ADDESTRAMENTO CANI SENZA ABBATTIMENTO   |
|        | TECNICHE DI CONTROLLO   |
| Gli in | terventi, da concordare con i concessionari, prevedono:   |
|        | Cattura Abbattimento individuale, all'aspetto anche notturno con l'uso del faro. Cerca anche di notte con automezzo e faro a mano. Girata. Braccata/battuta. L'uso della braccata/battuta nelle Aziende Faunistico Venatorie può essere |
| u      | impiegata, limitatamente al periodo settembre - gennaio e su disposizione del Servizio<br>Faunistico e in maniera non ricorrente, dopo che  |

□ Cerca, anche di notte con automezzo e faro a mano.

□ Girata.

Provincia.

#### **TEMPI**

siano risultate inefficaci altre forme di contenimento adottate (cattura,

notte con automezzo e faro a mano, girata), sulla base delle relazioni informative prodotte dalla Polizia Locale o dai Tecnici faunistici della

abbattimento all'aspetto anche notturno con l'uso del faro, la cerca anche di

Tutto l'anno senza limitazione di orario o di giorni. In particolare, durante il periodo di caccia al cinghiale per evitare o contenere la funzione di rifugio e serbatoio svolto da tali istituti faunistici.

Per gli ambiti protetti ed i diversi istituti faunistici pubblici e privati, aree demaniali, aree con divieto di caccia istituite sensi del comma 3 dell'art. 28 della L.R n. 14/1994, valgono gli obiettivi indicati per la zona vocata o la zona non vocata, secondo la loro ubicazione territoriale prevalente.

# Gli interventi di cui all'art. 19 della L. 157/1992 e all'art. 28 della L. R. 14/1994, la Polizia Provinciale, la Vigilanza Venatoria Volontaria di cui all'art. 27 della L. 157/92, i soggetti nominativamente individuati

Il personale attualmente in servizio presso il Corpo di Polizia Provinciale non può essere oggettivamente in grado, a causa della sua esiguità e dell'elevata quantità di compiti cui deve attendere, di attuare esclusivamente in prima persona la gestione degli interventi di cui *all'art. 19 della L. 157/1992 e all'art. 28 della L. R. 14/1994.* 

Per una loro concreta realizzazione è necessario prevedere il ricorso, in modo specificatamente disciplinato, oltre ai soggetti previsti dall'art. 19 della L.157/92 e a persone nominativamente individuate, anche, per quanto attiene l'attività di vigilanza, agli agenti di cui all'art. 27 della L. 157/92 ed in particolare alle guardie venatorie volontarie ed alle guardie particolari giurate.

I soggetti addetti alla vigilanza verranno individuati dalla Polizia Provinciale e avranno, a loro volta, la responsabilità degli interventi e del controllo diretto sui comportamenti tenuti dalle persone nominativamente individuate.

Alla Polizia Provinciale è comunque riservato il coordinamento e controllo degli interventi e dell'operato di quanti autorizzati ad attuare i piani di contenimento.

#### CHIARIMENTI

In riferimento alle normative sopra riportate si deve fare una <u>importantissima precisazione</u> che è alla base di tutte le possibili interpretazioni che ne conseguono:

# <u>l'attività di controllo della fauna selvatica non è riconducibile in nessun caso all'attività venatoria e pertanto non ne segue i divieti.</u>

Le possibili incertezze a riguardo della precisazione di cui sopra devono essere allontanate inesorabilmente perché altrimenti qualsiasi riferimento alla pratica dell'attività venatoria non fa altro che alimentare dubbi infondati ed improprie interpretazioni del tutto personali.

Pertanto non esistono divieti per l'attività di controllo delle specie critiche, esistono metodi che devono essere esattamente stabiliti e codificati. Fuori dai metodi stabiliti e codificati con atti dell'Amministrazione si incorre in violazioni delle norme.

Le vigenti Delibere di Giunta Provinciale in relazione all'attività del controllo individuano tutte le modalità di intervento possibili, fuori da quelle si incorre nella violazione delle leggi.

Nell'attuazione dei piani di controllo è previsto:

- Sparare nell'arco delle 24 ore e durante tutto l'anno solare (quindi anche di notte quando non è consentita alcuna forma di attività venatoria e fuori dai periodi consentiti per l'attività venatoria);
- Sparare su tutto il territorio della Provincia anche all'interno degli ambiti protetti (dove non è in nessun caso possibile praticare alcuna forma di attività venatoria),
- Usare durante le ore notturne fonti luminose per migliorare la capacità di avvistamento e sparo (quindi facilitare lo sparo nelle ore notturne per <u>migliorare le condizioni di sicurezza</u> avvistando meglio il bersaglio ed il territorio circostante);
- Non viene prevista alcuna limitazione per quanto riguarda l'impiego di mezzi e/o strumenti che agevolino gli operatori nelle operazioni di ricerca e sparo (visori notturni, telemetri, ricetrasmittenti, ecc.);
- Negli interventi effettuati in forma individuale è previsto l'uso di fucile con canna ad anima rigata ed ottica di puntamento e mira (per assicurare la perfetta individuazione del bersaglio);
- Usare armi da fuoco nella pratica del "lamping" che può essere attuata a piedi e mediante l'uso di autoveicoli;
- Le distanze di rispetto da case, vie di comunicazione di qualsiasi tipo (strade, ferrovie, ecc.) ambiti protetti, stazzi, corti, allevamenti, ecc. possono non essere rispettate in quanto prevale, nel rispetto della assoluta sicurezza, la necessità di operare nelle migliori condizioni per raggiungere l'obiettivo prefissato cioè l'abbattimento del capo individuato;

 Non sono previste limitazioni alla possibilità di utilizzare forme di foraggiamento per attirare la fauna nella migliore posizione per effettuare lo sparo nelle migliori condizioni possibili di sicurezza.

Le Determinazioni Provinciali demandano alla Polizia Provinciale l'attuazione degli interventi. La Polizia Provinciale, quando possibile, sceglie prioritariamente gli operatori tra i soggetti iscritti agli albi provinciali dei selecontrollori per le specie cinghiale e volpe e degli abilitati alla tecnica della girata. Tale scelta viene dettata dalla volontà di impiegare operatori che siano stati formati per le attività di controllo faunistico mediante la partecipazione a specifici corsi ed ottenuta la conseguente abilitazione, per avere una migliore garanzia in termini di sicurezza.

# La Polizia Provinciale fornisce precise norme comportamentali a tutti gli operatori impiegati.

Il mancato rispetto delle norme comportamentali fornite, se non incorre in sanzioni penali e/o amministrative, è comunque motivo di esclusione dalle attività di controllo in quanto, vista la estrema delicatezza delle operazioni, è necessaria l'assoluta fiducia nelle persone scelte ad operare.

In conclusione si ribadisce che l'attività di controllo faunistico viene praticata in tutta Italia dai vari Enti o Istituti (Regioni, Provincie, Comunità Montane. Parchi, ecc.) secondo modalità che vengono di volta in volta stabilite e che possono essere diverse tra di loro ma comunque sono tutte possibili una volta che siano state rispettate le procedure previste dalle normative vigenti.

Il Comandante del Corpo Cap. Gervasio Gialletti